

Allegato "A" all'atto n. 40422

Statuto Sociale

Cagliari, 30 settembre 2010

Titolo Primo

Costituzione - Durata - Sede - Scopo

Articolo 1

E' costituita, con durata illimitata, la Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (A.D.O.I.) nazionale ed autonoma.

Articolo 2

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto ed ha sede legale nella città di Sorrento (NA), Via Parsano, 6/b.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro, non svolge né prevede di svolgere attività imprenditoriali in forma diretta o partecipativa, non ha né prevedere di avere finalità di tutela sindacale degli iscritti.

Essa ha per oggetto:

- a) la tutela degli interessi morali dei soci con l'impegno allo studio e alla risoluzione dei problemi inerenti la Specialità in tutte le sedi opportune;
- b) l'incremento dell'attività culturale dei Soci ed il loro aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM;
- c) la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;
- d) l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
- e) la promozione e l'attuazione di studio e di ricerche scientifiche finalizzate;



f) la collaborazione con altre società scientifiche ed organismi scientifici.

g) l'associazione potrà infine:

- acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della

Associazione e dei servizi di interesse comune e dei suoi soci ;

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;

- curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi

dell'Associazione e dell'attività svolta;

- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse specifico nel settore di

appartenenza;

- promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali “.

h) l'Associazione per perseguire i suoi scopi istituzionali potrà collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici, e privati anche stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione ed aggiornamento.

Titolo Secondo

I Soci - Incompatibilità - Iscrizioni – Dimissioni

Articolo 4

Fanno parte dell'A.D.O.I. in qualità di:

a) Soci Ordinari: i Sanitari che prestano o hanno prestato servizio in Unità Operativa della Specialità e quanti altri specialisti operano o hanno operato nelle strutture e/o settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale e private classificate

o accreditate;

b) Soci Onorari: Personalità che abbiano avuto particolari meriti nei confronti della Dermatologia, e dell'A.D.O.I. in particolare. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei Soci Ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota sociale;

c) Soci a vita: i Soci Ordinari che abbiano compiuto 75 anni e che ne abbiano fatto richiesta. Tale qualifica è attribuibile, dopo ratifica dell'assemblea, anche al Socio per il quale il C.D. ravvisi tale opportunità per motivazioni straordinarie. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei Soci Ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota sociale;

d) Soci Aderenti: i laureati in medicina e chirurgia anche in altre discipline ed i cultori della materia. I Soci Aderenti partecipano a tutte le manifestazioni e attività culturali dell'Associazione;

e) Soci Aderenti a vita: i Soci Aderenti che abbiano compiuto 75 anni e che ne abbiano fatto richiesta. Tale qualifica è attribuibile, dopo ratifica dell'assemblea, anche al Socio per il quale il C.D. ravvisi tale opportunità per motivazioni straordinarie. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei Soci Aderenti ma sono esentati dal pagamento della quota sociale;

f) Soci Sostenitori: coloro i quali intendano così contribuire al potenziamento delle possibilità di azione dell'Associazione. Proporzionalmente all'entità del loro contributo verranno immessi nelle categorie Argento, Oro o Platino per la durata del loro contributo.

g) In tutti i casi è esclusa la temporaneità della partecipazione alla via associativa.

Articolo 5

Il Socio – Ordinario, Onorario, a vita, Aderente, Aderente a vita – non può far parte di altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle previste dal



presente Statuto.

Articolo 6

L'ammissione dei Soci Ordinari e Aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su domanda scritta documentata del Sanitario interessato che, in tal modo, si impegna ad osservare tutte le disposizioni statutarie e i deliberata dell'Associazione ed a versare i contributi nei termini, nella misura e nella forma determinate dall'Assemblea.

La nomina a Socio Onorario è "a vita" ed è deliberata dall'Assemblea.

La nomina dei Soci a vita e dei Soci Aderenti a vita è deliberata dal Consiglio Direttivo per coloro che ne abbiano maturato il diritto, mentre per coloro per i quali la nomina avvenga per motivi straordinari è deliberata dall'Assemblea.

I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 7

a) Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento, ma è tenuto a regolarizzare la sua posizione verso la Tesoreria sino all'atto della cessazione di appartenenza all'Associazione.

E' considerato decaduto l'iscritto che per due anni consecutivi non abbia versato la quota sociale, né vi provveda entro 60 (sessanta) giorni dall'invio del sollecito inoltrato dal Tesoriere con "lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

Verrà cancellato dal libro dei Soci, con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri, l'iscritto che avrà assunto impegni o svolto attività contrarie alle finalità dell'Associazione.

b) I soci esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

c) la quota o contributo associativo di ogni associato è intrasmissibile anche a

causa di morte e non rivalutabile .

Titolo Terzo

Gli Organi dell'Associazione

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri ed i Delegati Regionali.

L' Assemblea

Articolo 9

L' Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. Ad essa prendono parte tutti i Soci che hanno diritto al voto: Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso, Soci Onorari e Soci a vita.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota o del contributo versato. Il voto può essere dato per corrispondenza ma in tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I Soci Aderenti ed i Soci Aderenti a vita possono assistere ai lavori senza diritto di voto.


Per il rinnovo delle cariche sociali è ammessa la delega scritta sino ad un massimo di due deleghe per ogni socio; su delibera del Consiglio Direttivo possono essere adottate altre modalità di voto: per via postale e/o telematica.

La data e la sede della convocazione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in "riunione ordinaria" o in "riunione straordinaria".

a) - L'assemblea ordinaria

Articolo 10



L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, di regola una volta all'anno.

Ai Soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci l'invito alla convocazione verrà inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera o mediante pubblicazione sul periodico e/o nel sito web dell'Associazione, che indicherà il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione ed il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può avvenire almeno 24 ore dopo, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Articolo 11

L'Assemblea Ordinaria:

- A) determina l'indirizzo dell'Associazione secondo gli scopi statuari;
- B) elegge con votazione segreta i componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente, 8 (otto) Soci e il Presidente Eletto;
- C) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- D) determina l'ammontare della quota associativa;
- E) approva il rendiconto annuale;
- F) delibera sugli argomenti che interessano l'Associazione, che non siano dalla legge o dal presente Statuto demandati ad altri organi.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti le proposte si intendono respinte.

b) - L'assemblea straordinaria

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente nei casi previsti dalla legge; può essere altresì convocata in seguito a richiesta motivata di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto al voto e di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei Soci aventi diritto al voto in caso di proposta di modifiche dello statuto o scioglimento dell'associazione.

Agli aventi diritto l'avviso di convocazione verrà inviato secondo le modalità previste dalle norme vigenti (con preavviso di almeno 15 - quindici - giorni); in esso verranno specificati l'Ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione.

Articolo 14

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita allorché siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

E' ammessa la delega scritta per le votazioni: ogni socio dispone di non più di quattro deleghe.

Articolo 15

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese con i voti pari a due terzi del totale dei Soci Ordinari, Onorari, a vita, presenti o rappresentati:

Il Congresso

Articolo 16

Il Congresso dell'A.D.O.I. è indetto dal Consiglio Direttivo ed è tenuto, di norma, in concomitanza della convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le disposizioni inerenti la forma e lo svolgimento dei lavori del Congresso sono di spettanza insindacabile del Consiglio Direttivo.



Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può deliberare la convocazione dell'Assemblea senza che venga indetto il Congresso, il quale ha compiti esclusivamente culturali e che, pertanto, a differenza dell'Assemblea, riunisce indistintamente tutti gli Associati.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Congresso altri Dermatologi o Personalità.

Possono partecipare, con regolare iscrizione, altri cultori della materia.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri eletti tra i Soci Ordinari, Onorari e a vita: di questi almeno 6 (sei) saranno Ospedalieri.

In caso di dimissioni di uno o più membri entrano a far parte del Consiglio, mantenendo la composizione percentuale sopra descritta, i non eletti seguendo l'ordine indicato dalle risultanze delle elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea con la votazione diretta del nominativo del Presidente, mentre gli altri 8 (otto) membri del Consiglio vengono eletti da una lista unica comprensiva di tutti i Soci candidati.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative possono presentare la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo, purché abbiano anzianità associativa di almeno cinque anni consecutivi e non ricoprano contemporaneamente cariche dirigenziali in altre Società e associazioni Dermatologiche

Articolo 19

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e non possono

essere eletti per più di due mandati consecutivi, con l'eccezione del Tesoriere il cui mandato può superare i limiti stabiliti per gli altri consiglieri, sino ad un massimo di 4 mandati consecutivi.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qual volta questi ne ravveda l'opportunità, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, nella sede fissata dal Presidente medesimo.

Almeno due volte all'anno si riunisce con la partecipazione dei Delegati Regionali, una delle quali sarà di norma in occasione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio è legalmente costituito se sono presenti almeno 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente il quale, soltanto in casi particolari, può delegare a rappresentarlo uno dei due Vice Presidenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a tre sedute consecutive viene considerato dimissionario.

Su invito del Presidente possono prendere parte alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, singoli Soci o Componenti di Commissioni dal Consiglio stesso incaricati dello studio di particolari questioni per riconosciuta competenza in materia.

Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Past-President, per la durata massima di due anni e, comunque, secondo quanto previsto dal Regolamento. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto il Presidente Eletto, per i due anni precedenti l'assunzione della carica di Presidente o, comunque, secondo quanto previsto dal Regolamento.



Articolo 21

Il Consiglio Direttivo:

- a) nella sua prima riunione elegge nel suo seno, a maggioranza e con facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. Se il Tesoriere uscente è eletto nel Consiglio Direttivo, assume contestualmente la carica di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) provvede alla tutela ed alla salvaguardia degli interessi dei singoli iscritti nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
- d) incarica singoli Soci o Commissioni da esso nominate di provvedere allo studio di particolari problemi;
- e) autorizza le spese per il funzionamento dell'Associazione;
- f) esamina e valuta il bilancio presentato dal Tesoriere e predispone che venga sottoposto alla approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente dell'Assemblea;
- g) convoca l'Assemblea;
- h) convoca i congressi e autorizza altre iniziative culturali;
- i) delibera su qualsiasi argomento, anche di natura patrimoniale, che interessi l'Associazione;
- l) verifica il tipo e la qualità delle attività svolte.
- m) ammette i soci ordinari e aderenti o nomina commissioni per lo studio di particolari problemi o ricerche scientifiche.

Il presidente

Articolo 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma libera nei confronti dei terzi e in giudizio; egli può nominare avvocati a spese dell'associazione in caso di cause legali relative al suo ruolo di Rappresentante legale.

Il mandato del Presidente ha una durata di tre anni e non è rinnovabile. L'aver ricoperto l'incarico di Consigliere nei Consigli Direttivi immediatamente precedenti non osta la candidatura e l'elezione alla presidenza dell'Associazione.

Possono presentare la propria candidatura alla carica di Presidente tutti i soci ospedalieri che abbiano ricoperto la carica di consigliere nella società per almeno un mandato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza delibera, con i poteri del Consiglio, su qualsiasi argomento che interessi l'Associazione. La deliberazione del Presidente deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina i Delegati e i suoi Rappresentanti ovunque l'Associazione debba essere rappresentata e dispone che ad Essi vengano rimborsate le eventuali spese sostenute.

Il Presidente, al termine del mandato, viene denominato Presidente Emerito.

Ricopre anche la carica di Past-President, senza diritto di voto, per la durata massima di due anni, o secondo quanto previsto dal regolamento.

Il Presidente eletto è eletto dall'Assemblea dei Soci, di norma, in occasione del congresso successivo a quello in cui assume l'incarico il Presidente. Subentrerà al Presidente in carica alla scadenza del mandato e parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, nei 2 anni precedenti l'assunzione del ruolo di Presidente o comunque, secondo quanto previsto dal Regolamento.

I Vice presidenti

Articolo 23

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente; in caso di assenza del Presidente, il vice Presidente più anziano ne fa le veci.

II Segretario

Articolo 24

Il Segretario, in diretta collaborazione con il Presidente, mantiene il collegamento tra i componenti il Consiglio Direttivo, procede al disbrigo delle pratiche ordinarie, redige i verbali delle sedute, e svolge tutte le attività di normale competenza della segreteria. Su delibera del Consiglio Direttivo può avvalersi di collaborazioni esterne.

Il tesoriere

Articolo 25

Il Tesoriere viene eletto, di norma, dal Consiglio Direttivo.

Il suo mandato può superare i limiti stabiliti per gli altri consiglieri, sino ad un massimo di 4 mandati consecutivi. Se il Tesoriere uscente è eletto nel Consiglio Direttivo, assume contestualmente la carica di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.

Il Tesoriere ha il controllo della la gestione finanziaria dell'associazione.

Provvede ad effettuare i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e su ordine del Presidente.

Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali per i successivi controlli del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Assemblea.

Su delibera del Consiglio Direttivo può avvalersi di collaborazioni esterne.

Collegio dei revisori dei conti

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica due anni e possono essere rieletti. Nel suo seno il Collegio dei Revisori elegge il Presidente del Collegio.

Collegio dei probiviri

Articolo 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Le funzioni dei Probiviri sono quelle tradizionali.

Delegati regionali

Articolo 28

I Delegati Regionali hanno la rappresentanza ufficiale dell'Associazione, notificata dal Presidente agli organi politici, amministrativi della Regione di appartenenza.

Essi vengono eletti, in occasione dell'Assemblea Elettiva, dai Soci aventi diritto della Regione di appartenenza, durano in carica due anni e, di norma, non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Possono presentare la propria candidatura a delegato regionale tutti i soci che abbiano un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi e siano in regola con il pagamento delle quote associative.

In casi particolari (dimissioni, impedimenti, etc) il Consiglio Direttivo nomina un Delegato Regionale che resterà in carica sino alla prima Assemblea elettiva.

I Delegati Regionali non possono essere membri del Consiglio Direttivo per tutta la durata del loro mandato.

Titolo Quarto

Esercizio Sociale - Bilancio

Patrimonio - Finanziamenti

Articolo 29

L'esercizio sociale dura un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 30

a) Il rendiconto annuale economico-finanziario, sia preventivo sia conclusivo, deve essere accompagnato da una relazione del Tesoriere, deve essere sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo, successivamente approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti e quindi presentato all'Assemblea per l'approvazione.

L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

b) All'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. L'eventuale residuo attivo di gestione sarà devoluto come segue:

- il 10% (minimo) a fondo di riserva ordinaria;
- il rimanente a disposizione per iniziative inerenti l'attività istituzionale.

Articolo 31

Il patrimonio indisponibile dell'Associazione comprende tutti i beni mobili ed eventuali immobili, e le disponibilità liquide.

L'associazione viene dotata di un fondo patrimoniale (liquido) da destinare a riserva indisponibile di euro 20.000,00 (ventimila/00) nonché un fondo patrimoniale di garanzia, vincolato ai fini di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) con apposita menzione nello stato

patrimoniale del bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono destinate a finanziare le attività istituzionali e sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) da eventuali contributi, donazioni e lasciti di enti pubblici o soggetti privati purché non si configuri conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
- c) da tutte le attività inerenti lo scopo sociale e necessarie al raggiungimento dello stesso
- d) dalle rendite del patrimonio indisponibile;
- e) da eventuali avanzi della gestione annuale;

Gli eventuali investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in operazioni non soggette a rischio.

Articolo 32

Il finanziamento delle attività ECM avviene attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua.

Titolo Quinto

Modifiche dello Statuto - Clausole Particolari

Articolo 33

Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente o su richiesta di almeno il 75% dei Soci che all'atto della richiesta di convocazione ne hanno diritto.

Articolo 34

Tutte le cariche sono gratuite. Spetta il rimborso delle spese sostenute per assolvere gli incarichi assegnati in seno all'A.D.O.I.

Titolo Sesto

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 35

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è di spettanza dell'Assemblea Straordinaria da convocare secondo quanto disposto all'art.13, ed è valida a deliberare con la presenza di 4/5 degli associati aventi diritto di voto.

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori ed i poteri dei medesimi saranno deliberati dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà devoluto dagli associati, in quanto tali al momento dello scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Titolo Settimo

Clausole Finali

Articolo 36

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si rinvia al "Regolamento attuativo dello Statuto" che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo, e che sarà sempre soggetto alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria, nonché si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Articolo 37

Le modifiche dello Statuto non modificano la naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica all'epoca delle modifiche stesse.

Norma Transitoria

Articolo 38

Nella prima applicazione delle nuove norme, il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci nella stessa occasione in cui assume l'incarico il nuovo Presidente. Subentrerà al Presidente in carica alla scadenza del mandato e dopo aver partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, nei 2 anni precedenti l'assunzione del ruolo di presidente o comunque, secondo quanto previsto dal Regolamento. Inoltre ai delegati Regionali in carica al momento dell'approvazione del presente statuto non si applica la norma prevista dal terzo capoverso dell'articolo 28:

Firmato:

Ornella De Pità

Ernesto Quinto Bassi - notaio, segue sigillo notarile

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SOTTOSCRITTA COME PER LEGGE

Cagliari, 9 NOV. 2010

